

COMUNE DI CASATISMA

VERBALE N. 5 DEL 10 Aprile 2018

OGGETTO: “RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. 118/2011 COORDINATO ED INTEGRATO e VARIAZIONI AL BILANCIO TRIENNALE”.

Con il presente Parere il Revisore dei Conti del Comune di Casatisma (PV), Dott. Nicola Capri, visti:

– l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

– l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente.*

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

– una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;

– il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Dato atto che i responsabili dei servizi del Comune di Casatisma hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento dei residui attivi e passivi sulla base del principio applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'allegato 4.2 del decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. 118/2011 che il revisore ha accertato in maniera analitica e puntuale il corretto mantenimento, sulla base dei principi sopraenunciati, dei residui attivi e passivi.

In particolare, per quanto concerne la reimputazione degli impegni non esigibili all'anno 2018 questi sono ammontati ad Euro 6.186,71.

I residui attivi mantenuti ammontano ad Euro 17.957,42 dopo che l'Ente ha provveduto a eliminare residui attivi per Euro 22.712,26.

I residui passivi eliminati sono ammontati ad Euro 9.553,49 mentre permangono residui passivi per Euro 13.523,72.

Il Revisore dei Conti esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di accertamento dei residui attivi e passivi al 1 Gennaio 2018 e alle variazioni di bilancio al bilancio di previsione così come risultante dagli allegati predisposti dal servizio finanziario dell'ente locale.

Milano, 10 Aprile 2018

L'Organo di revisione



Dott. Nicola Capri